

138-1/ /2025



TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Sezione III

Sottosezione crisi di impresa

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta Presidente est.

-Dr.ssa Marta Sodano Giudice

-Dr.ssa Simona Di Rauso Giudice

A scioglimento della riserva assunta dal GR all'udienza dell'8.7.25 ed all'esito della camera di consiglio di pari data ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento unitario iscritto al R.G. n. **138-1/2025** su ricorso promosso da:

_____, nato a _____ il _____, cod. fisc. _____,
_____, residente in _____, elettivamente domiciliato
in _____ (fax _____), presso lo Studio dell'Avv. _____.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 30.5.25 ha adito il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere chiedendo dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della .., ai sensi dell'art. 49 CCII.

Il ricorrente ha dedotto quanto segue:

- di essere creditore della “ ” della somma precettata in data 16.02.2025 a mezzo pec di € **56.337,55**, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione sino a quella di effettivo soddisfo, in forza della sentenza n. 926/2024 pubbl. il 11/04/2024 e resa nell'ambito del procedimento recante RG 9906/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro – Giudice Dott.ssa Federica Ronsini – con la quale la detta società veniva condannata al pagamento in suo favore della somma di € 49.260,03, di cui € 4.357,19 a titolo di TFR, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione sino a quella di effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite per € 4.470,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e cpa – se dovute -, in base ai valori minimi del D.M. 55/2014, con attribuzione al procuratore antistatario;
- che il credito, benché certo, liquido e inesigibile non era stato ancora soddisfatto ed esito negativo avevano avuto le azioni esecutive (pignoramento presso terzi) proposte;
- che il TFR veniva pagato al momento della cessazione del rapporto di lavoro dal datore di lavoro e che, in caso di insolvenza di quest'ultimo, e in seguito all'apertura di una procedura concorsuale o esecuzione individuale, esso veniva accertato e determinato a seconda delle suddette procedure, per poi essere erogato ai lavoratori dal **FONDO DI GARANZIA** tramite l'Inps (L.29 maggio 1982 n.297);
- che, pertanto, la proposizione del ricorso costituiva requisito essenziale per garantire al lavoratore il pieno diritto alla corresponsione del TFR, nell'ipotesi di insolvenza del datore di lavoro.

Ritualmente evocata si è costituita la resistente che ha eccepito:

I) il difetto di legittimazione di controparte e il mancato superamento del limite fissato ex art.49 comma 5 C.C.I.I. (ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria complessivamente inferiore a euro trentamila); con la precisazione che il credito paventato era sub judice e che con provvedimento del 10/06/2025 la CdA di Napoli aveva sospeso l'efficacia provvisoriamente esecutiva della Sentenza, titolo esecutivo attivato, limitando l'esecuzione a complessivi € 20.000,00 (ventimila/00).

II) l'insussistenza del presupposto soggettivo ex art 121 C.C.I.I. e dei requisiti dimensionali per la sottoposizione alla procedura concorsuale azionata;

III) insussistenza del presupposto oggettivo della insolvenza (insussistenza stato di insolvenza ex art. 2, co. 1, lett. b), C.C.I.I.).

Ciò premesso, va preliminarmente rilevato che è stata correttamente individuata la competenza per territorio di questo Tribunale, ex art. 27 CCII, giacché, come risulta dagli atti (cfr. visura camerale acquisita presso la _____), la società resistente ha stabilito la propria sede legale – coincidente, in mancanza di elementi di segno contrario, con il centro degli interessi principali – in _____ e, dunque, nel circondario del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Sussiste, altresì, la legittimazione ad agire da parte dei ricorrenti ai sensi dell'art. 37 CCII che, al comma 2, contempla i soggetti creditori a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale.

In continuità con l'interpretazione dell'art. 6 della Legge Fallimentare, va rilevato che anche nella vigenza del Codice della Crisi deve qualificarsi creditore chiunque vanti un credito nei confronti dell'imprenditore, non necessariamente certo, liquido ed esigibile, ma anche non ancora scaduto, attribuendo a sollecitare la dichiarazione di fallimento – *rectius* di liquidazione giudiziale – a chi sia qualificato da una particolare posizione di interesse nei confronti del patrimonio dell'imprenditore, derivante da un rapporto di credito anche non consacrato in un titolo definitivo.

In particolare, la giurisprudenza di legittimità formatasi rispetto alla norma della Legge Fallimentare ha avuto modo di chiarire che *“In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento, l'art. 6 L.Fall., laddove stabilisce che il fallimento è dichiarato, fra l'altro, su istanza di uno o più creditori, non presuppone un definitivo accertamento del credito in sede giudiziale, né l'esecutività del titolo, essendo viceversa a tal fine sufficiente un accertamento incidentale da parte del giudice all'esclusivo scopo di verificare la legittimazione dell'istante”* (cfr. Cass. Ord. n. 30827 del 28.11.2018).

Nella fattispecie in esame, sussiste certamente la legittimazione sostanziale del lavoratore fondata sulla scorta delle sentenze n. n. 926/2024 emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, esecutiva almeno sino all'ammontare di € 20.000,00 in virtù della decisione assunta dal giudice del gravame in proposito.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, ricorre pure il presupposto di procedibilità di cui all'art. 49, comma 5 CCII, secondo cui *“Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila...”*, alla luce dell'esposizione debitoria nei confronti del ricorrente (in virtù del titolo esecutivo vantato) e di quella pari ad € 421.770,56 per debiti tributari e previdenziali

iscritti a ruolo, come da certificazione dell'Agenzia delle Entrate acquisita in via istruttoria. Ciò, peraltro, tenendo conto di quanto affermato da ultimo dalla Suprema Corte secondo cui *“La presentazione di un'istanza di rottamazione delle cartelle esattoriali non determina la novazione dell'obbligazione, ma solo la sterilizzazione della riscossione coattiva, rendendo irrilevante tale circostanza ai fini della verifica dei debiti scaduti e non pagati nel giudizio fallimentare”* (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 24/07/2024, n. 20540).

Così individuati la legittimazione ad agire del ricorrente e la condizione di procedibilità della domanda, il Tribunale non può non evidenziare che il ricorrente ha dichiarato di promuovere il ricorso in quanto necessario per l'accesso al Fondo di Garanzia INPS.

In tema, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha osservato che *"il diritto del lavoratore di ottenere dall'Inps, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la corresponsione del TFR a carico dello speciale Fondo di cui alla L. n. 297 del 1982, art. 2, ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale, ed è, perciò, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale), diritto che si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all'Inps, e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia"* (cfr. Cass. 29.07.2010, n. 17740).

Ciò posto, ai fini della realizzazione concreta della tutela prevista dalla legge n. 297/1992, ove sia accertata l'insolvenza del datore di lavoro che pur se assoggettabile a fallimento (oggi liquidazione giudiziale) in via astratta non subisca l'apertura della procedura - ad esempio per la sussistenza dei requisiti dimensionali ostativi di cui all'art. 2, co. 1, lett d) CCII, per il decorso dell'anno di cui all'art. 33 CCII - ovvero per la mancanza delle condizioni dell'azione - potrà farsi applicazione della previsione dell'art. 2 comma 5 della legge n. 297/1992, secondo cui il lavoratore può conseguire le prestazioni del Fondo di garanzia costituito presso l'Inps alle condizioni previste dal comma 2 anche ove abbia esperito infruttuosamente una procedura di esecuzione o, per ragioni a lui non imputabili, non abbia ottenuto la pronuncia di avvio dell'esecuzione concorsuale ex art. 49 l.f.

Le considerazioni che precedono trovano conferma nell'arresto della Suprema Corte di Cassazione, seppure espressione di un ancora non univoco, secondo cui *“l'ammissione del credito di lavoro nello stato passivo reso esecutivo dal giudice delegato del tribunale fallimentare “non può vincolare*

l'Inps, che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r.", sostenendo che difettano i requisiti previsti dall'art. 2, L. n. 297/1982 22 (cfr. Cass. 19278/2018).

Acclarato in ogni caso il principio della inopponibilità *sic et simpliciter* nei confronti dell'I.N.P.S. delle risultanze dello stato passivo reso esecutivo nell'ambito di una procedura concorsuale, essendo necessario che sussistano i requisiti previsti dalla legge per ottenere la prestazione previdenziale, e ciò quindi anche a prescindere dagli accertamenti giurisdizionali eseguiti in sede fallimentare, tale regola non può avere una direzione unica, nel senso che per dare peso al nuovo orientamento della Suprema Corte (che di fatto sottolinea la natura inderogabile della normativa sul fondo di garanzia, se è vero che l'accertamento dei requisiti per l'accesso alla tutela previdenziale dev'essere effettuato sempre e comunque), è necessario che l'inopponibilità dello stato passivo nei confronti dell'I.N.P.S. valga anche nella direzione opposta, con l'effetto che l'I.N.P.S. è obbligato a pagare le somme richieste al Fondo ove sussistano tutti i presupposti di legge e sia documentalmente provato che gli importi rivendicati non siano stati corrisposti dal datore di lavoro insolvente, nonostante differenti risultanze dello stato passivo.

Ebbene, nel caso di specie, il ricorso proposto dal lavoratore è espressamente diretto ad ottenere l'accesso al Fondo di Garanzia.

La questione che viene in rilievo, allora, attiene alla relazione che intercorre fra "bisogno di tutela" e "scopo del processo", destinata ad assumere diversa valenza a seconda della natura dell'azione esercitata ed a declinarsi, con alternative modalità operative, nella specifica iniziativa giudiziale avviata dall'attore.

Con riferimento specifico alle procedure concorsuali, lo scopo del processo è costituito dal "miglior soddisfacimento del credito" che deve avvenire nel rispetto delle regole sulle cause legittime di prelazione, onde siffatta funzione appare esser destinata ad esser frustrata in radice nell'ipotesi in cui manchi qualsivoglia prospettiva di soddisfazione del ceto creditorio.

Tale assunto è stato reiteratamente ribadito dalla Suprema Corte di cassazione (Cass. Civ. del 18 Gennaio 2023 n. 1489) ove, con specifico riferimento al processo di esecuzione, si è affermata la carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc del creditore in caso di entità economica oggettivamente minima del credito azionato.

Occorre precisare, al punto, che con il codice della crisi non può dubitarsi della natura processuale del procedimento unitario: varie sono le norme che ne danno conferma (si pensi al combinato disposto degli art. 7 e 40 CCII, a proposito dell'applicazione dell'istituto della riunione e/o delle domande subordinate, connesse o riconvenzionali; alla *translatio iudicii* ed al possibile regolamento/conflitto di competenza ex artt. 29 e 30 CCII).

Ne deriva che anche la domanda di apertura della liquidazione giudiziale soggiace alle condizioni dell'azione, nel cui ambito rientra l'interesse ad agire.

D'altra parte, tale domanda riveste un carattere di tipo processuale, giacché non costituisce di per sé un rimedio che valga ad accertare o ad eseguire un credito, necessitando all'uopo una successiva domanda d'insinuazione allo stato passivo.

In relazione alle procedure di liquidazione coatta di tipo concorsuale, la giurisprudenza ha da ultimo osservato che *l'interesse ad agire viene direttamente ancorato, per quanto rileva nella presente sede giudiziale allo stesso art. 24 Cost. evidenziandosi come il diritto di azione del creditore debba essere temperato con le regole di correttezza e buona fede nonché con i principi del giusto processo e della durata ragionevole dei giudizi ex artt. 111 Cost. e 6 Cedu e vale a fortiori nelle ipotesi in cui la procedura di liquidazione, sia priva di qualsivoglia utilità prospettica per il ceto creditorio, e sia pertanto destinata a gravare sulla collettività non solo con riguardo alla distrazione di energie processuali (personale di magistratura, cancellieri, curatori, consulenti, sessioni di pubblica udienza, ecc.), in tal modo sottratte alla trattazione di altri affari per una procedura "inutile o inutilmente dispendiosa", ma anche per il conseguente addebito dei costi di procedura (compenso del curatore e spese di gestione) direttamente a carico dell'erario (cfr. Trib. Napoli, 22.05.2024).*

Di quanto espresso nella riportata motivazione, invero si è anche fatto carico il legislatore che, proprio con riferimento alle procedure fallimentari, ha richiamato l'esigenza di evitare fallimenti inutili e/o dispendiosi per la collettività (cfr. Relazione Ministeriale illustrativa della riforma delle procedure concorsuali del 2006 ove all'art. 15 l. fall. si precisa come la relativa innovazione normativa - quale "barriera posta al contenimento della eccessiva proliferazione delle procedure fallimentari di scarso impatto economico" - *"persegue la finalità, prospettata incidentalmente dalla Corte costituzionale nelle pronunce nn. 302/1985, 488/1993 e 368/1994, tesa ad evitare l'apertura di procedure fallimentari nei casi in cui si possa ragionevolmente presumere che i loro costi superino i ricavi distribuibili ai creditori".*)

Ancor più esplicita la declinazione della ratio sottesa alla disposizione dell'art. 102 L.F. (ora 209 CCII), ove è sancito, in corso di procedura, il *"non farsi luogo all'accertamento del passivo... qualora non vi sia alcuna prospettiva di realizzare un attivo da distribuire ai creditori..."*, il cui dichiarato *"obiettivo è quello di realizzare, in esecuzione della delega, l'economia del mezzo processuale"*.

Infine, la previsione di cui all'art. 268, co. 3, CCII, secondo cui addirittura non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata a domanda del creditore ove l'OC attesti che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

Tali discipline e le ragioni sottese paiono coerenti con l'interpretazione che la giurisprudenza offre dell'art. 100 c.p.c. di condizione dell'azione rispondente *all'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento di un giudice*" (così Cass. 2057/2019; Cass. 6749/2012; Cds 934/2017), sicché ove tale risultato non sia conseguibile ovvero sia altrimenti conseguibile, la pretesa attivata dall'istante non potrà che essere dichiarata inammissibile.

Orbene, nella fattispecie in esame non risulta tentato alcun pignoramento presso la sede della società intimata che, da quanto prodotto in giudizio e, segnatamente, dal bilancio 2023, presente un patrimonio netto positivo, disponibilità liquide e utili di esercizio.

Si vuole dire che l'interesse ad agire concreto ed attuale dei ricorrenti - volto ad ottenere quanto necessita per la presentazione della domanda all'INPS per il riconoscimento di un credito di natura previdenziale rispetto al quale neppure necessita e rileva ex se l'ammissione eventuale al passivo della procedura concorsuale - può intendersi soddisfatto con la sola domanda di apertura della l.g.

Né, ancora, l'avvio della procedura di liquidazione giudiziale può esser richiesta dall'agente al fine di eliminare dal mercato operatori in stato di insolvenza, con finalità quindi di ordine economico generale.

Siffatto interesse, ove sussistente, di fatti è riservato all'iniziativa del pubblico ministero e non più contemplato a partire dal procedimento prefallimentare "di parte", successivo alla riforma del 2007 del RD 267/1942, notoriamente connotato dall'eliminazione del cd. fallimento di ufficio (onde, in caso di conclamata insolvenza, ove l'iniziativa della parte venga meno per desistenza o per altra ragione di merito, il Tribunale rimane privo di qualsivoglia potere giurisdizionale).

Del resto, l'impostazione menzionata ha trovato conferma nella disciplina del codice della crisi che espressamente disciplina all'art. 41 CCII l'intervento del P.M. nel procedimento così come la rinuncia alla proposizione della domanda di apertura della liquidazione giudiziale all'art. 43 CCII.

Per tali ragioni il ricorso va respinto.

In ultimo ed ai fini del regolamento delle spese, va ricordato che il possesso congiunto dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCI – ovvero: *1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati*

ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348" - integra fatto impeditivo alla dichiarazione di liquidazione giudiziale, tal che il Codice della Crisi ribadisce ex art. 121 che il relativo onere dimostrativo ricade in capo al debitore.

Tale dimostrazione deve riguardare l'arco temporale dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, anche qui come avveniva con riguardo al ricorso di fallimento (cfr. Cass., n. 501/2016, secondo cui *"in tema di requisiti dimensionali per l'esonero dalla fallibilità dell'imprenditore commerciale, ai fini del computo del triennio cui fa riferimento l'art. 1, comma 2, lett. a), l.fall. (nel testo modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007) per la determinazione dell'attivo patrimoniale occorre fare riferimento agli ultimi tre esercizi antecedenti alla data del deposito dell'istanza di fallimento"*).

Quanto ai mezzi di prova ammissibili, si deve ritenere che - come da consolidato orientamento di legittimità formatosi con la legge fallimentare, in ragione dell'analogia delle disposizioni ivi contenute con quelle del CCI appena richiamate - ai fini di tale dimostrazione sono ammissibili strumenti probatori anche alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi (Cass. 26 novembre 2018, n. 30541), ma questi comunque devono avere riferimento, con riguardo ai requisiti dimensionali, al medesimo periodo cui si riferisce la L. Fall., art. 1 (ancora Cass. N. 16117/19).

Nel caso di specie, diversamente da quanto eccepito dalla resistente, è proprio il bilancio 2023 – a tacere dei precedenti – che reca un attivo patrimoniale e debiti anche non scaduti che superano abbondantemente i limiti dimensionali riferiti.

Ne deriva la sussistenza di una reciproca soccombenza, con conseguente compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile;

compensa le spese di lite;

Santa Maria Capua Vetere, 08/07/2025

Il Presidente

Dr. Enrico Quaranta